

COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON D.C. N° 71 del 27.11.1998
MODIFICATO CON D.C. N° 8 del 29.03.1999

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Oggetto del canone	pag. 1
Art. 3 - Inapplicabilità del canone	pag. 1
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi	pag. 2
Art. 5 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto	pag. 2
Art. 6 - Rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni	pag. 3
Art. 7 - Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni	pag. 3
Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone	pag. 4
Art. 9 - Determinazione della misura della tariffa base	pag. 5
Art. 10 - Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione	pag. 5
Art. 11 - Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione	pag. 5
Art. 12 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni	pag. 7
Art. 13 - Criteri ordinari di determinazione del canone	pag. 8
Art. 14 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag. 8
Art. 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 8
Art. 16 - Sanzioni	pag. 9
Art. 17 - Funzionario responsabile del procedimento	pag. 9
Art. 18 - Disciplina transitoria	pag. 9
Art. 19 - Entrata in vigore	pag. 10

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone, avente natura patrimoniale, di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Caino.

2. In particolare il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni o autorizzazioni;
- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) i criteri di determinazione del canone;
- d) le agevolazioni speciali;
- e) le modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) le sanzioni;
- g) la disciplina transitoria.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 - Inapplicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, e simili sporgenze di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi.

2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree pertinenziali esterne;
- g) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati intesi complessivamente se l'istanza viene prodotta direttamente o indirettamente da uno stesso movimento politico;
- h) le occupazioni permanenti con passi carrabili;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- j) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- m) le occupazioni di particolare pregio artistico, culturale, architettonico od estetico la cui valutazione, ai fini dell'esonero del canone, è rimessa al giudizio della Giunta comunale;
- n) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- o) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva relativamente alle occupazioni permanenti, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 5 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto.

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. L'istanza, da presentare all'ufficio protocollo del comune, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo dello spazio pubblico:
 - la misura esatta espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
3. Al provvedimento deve altresì essere allegato un prospetto, predisposto su apposito modulo del comune, di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal funzionario responsabile di cui all'art. 17 del presente regolamento

4. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate :

a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'ufficio tecnico;

b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi all'ufficio tecnico;

c) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con cartelli pubblicitari e simili all'ufficio tecnico;

d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto b), riguardanti l'esercizio di attività commerciali all'ufficio commercio;

e) per le occupazioni temporanee aventi finalità culturali, sportive, ricreative e simili nonché per le occupazioni effettuate con steccati, ponteggi e simili all'ufficio tecnico;

5. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile del provvedimento secondo criteri generali prestabiliti dalla giunta comunale.

6. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.

7. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova al comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

8. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 6 - Rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni.

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dal precedente articolo.

3. La domanda di rinnovo deve essere prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copie delle ricevute di pagamento del canone se dovuto.

Art. 7 - Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni o autorizzazioni.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;

2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota di canone riferita al periodo successivo a quello in cui ha luogo la revoca stessa.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è già iniziata, il rimborso del canone corrisposto è limitato al periodo di mancata occupazione.
4. La decadenza dalla concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione quali la manutenzione, particolari prescrizioni etc.;
5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
6. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita all'art. 15 del presente regolamento comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, né superiore a 29 anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in 2 categorie come da planimetria allegata.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggiore frazione occupata.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. , del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa secondo quanto stabilito all'art. 13.

Art. 9 - Determinazione della misura della tariffa base

1 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

I categoria
£. 800

II categoria
£. 600

b) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, da moltiplicare per il valore di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento, è applicata in base alle seguenti fasce orarie:

dalle ore 07 alle ore 13= 70% della tariffa giornaliera

dalle ore 13 alle ore 18= 20% della tariffa giornaliera

dalle ore 18 alle ore 07= 10% della tariffa giornaliera

2 OCCUPAZIONI PERMANENTI

per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 16% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

Art. 10 - Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione.

1. Per coefficiente di valutazione economica dell'occupazione si intende il valore economico derivante dall'attività connessa all'occupazione dell'area, tenuto conto del sacrificio imposto alla collettività. Tale coefficiente va moltiplicato per la misura base della tariffa fissata all'art. 9 del presente regolamento. I valori del coefficiente di valutazione economica sono determinati analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 12.

Art. 11 - Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione.

1. A parziale deroga delle disposizioni generali contenute nei precedenti articoli si applicano, per le successive tipologie di occupazione, i seguenti criteri di determinazione delle superfici:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1a) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e simili, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni, di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione dello sviluppo lineare dell'impianto. Si computano i sostegni al suolo.

2a) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

3a) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1) del presente articolo.

2) Occupazione in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente al singolo posto auto. Il valore dell'occupazione è stabilito con apposito provvedimento.

Non è soggetta a canone la sosta dei veicoli nella strada ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. C) del Codice della strada.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante a mestieri girovaghi.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'applicazione dell'art. 8 comma 5 del presente regolamento.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi e simili finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'area, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Nel caso di impalcature, ponteggi e simili non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta ad un terzo.

6) Occupazioni di suolo a sviluppo progressivo.

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazione a sviluppo progressivo (ad. es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Art. 12 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni.

I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili	1,1
Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica	1,1
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	0,4
Occupazione di suolo pubblico non previste nei punti precedenti	1,2
Aree di mercato (solo posteggiatori)	0,58
Distributori carburante	0,4
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,2
Spazi soprastanti o sottostanti (sottopassi e sovrappassi)	0,4
Chioschi ed edicole	1,2
Impianti pubblicitari	1,2
Parcheggi pubblici (parcometri)	1,2
Parcheggi residenti (riservati ai residenti)	2
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,4
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,4
Altre attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali sportive	0,65

Art. 13 - Criteri ordinari di determinazione del canone.

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, individuate per ciascuna categoria di cui all'art. 9 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica riservato alla tabella dell'art. 12. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero di metri quadrati o metri lineari e successivamente per 365. Le frazioni d'anno sono computate per intero.

b) OCCUPAZIONE TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 9 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 12. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari ed infine per il numero dei giorni di occupazione.

2. Dalla misura del canone come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 14 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in lire 1.250 per utente. Il numero degli utenti va rilevato al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzabile per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 13 con riferimento alla misura di tariffa più bassa prevista nel regolamento.

4. Con provvedimento dell'organo competente verrà determinata la percentuale di riduzione da applicare sulla tariffa minima di cui al comma precedente in applicazione dell'art. 63 comma 2 lettera f) del Dlgs. n.446/97.

Art. 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, per la prima annualità, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione ed esplicitato nel prospetto di determinazione del canone allegato all'atto di concessione mediante :

a) versamento diretto alla tesoreria del Comune

b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, di regola al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.

Per le annualità successive il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per gli importo superiori a £. 500.000 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in 4 rate trimestrali di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, maggiorate degli interessi legali, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza delle rate medesime.

4. Il pagamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi lire 20.000 per le occupazioni permanenti e lire 10.000 per le occupazioni temporanee.

Art. 16 - Sanzioni (MODIFICATO CON DC. 8 del 29/3/1999)

1 - Per l'occupazione abusiva si applica un'indennità pari all'ammontare del canone comunque dovuto, in base al presente regolamento, maggiorato del 50%.

2 - L'occupazione abusiva deve risultare da specifico verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Municipale.

3 - Per le occupazioni di cui sopra, inoltre, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma di cui al comma 1, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

4 - in tutti gli altri casi di canone dovuto, ma non versato o versato in ritardo, si applicano gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza.

5 - Per la riscossione coattiva di canone, interessi e sanzioni si applica l'art. 69 del D.P.R. 20.01.1988 n. 43, oppure la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Art. 17- Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa i funzionari cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; relativamente agli specifici tipi di occupazione i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 18 - Disciplina transitoria.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. In tale ultimo caso l'ufficio competente emetterà un a nuova concessione o autorizzazione.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del Decreto Legislativo 115.11.1993 n.507 e successive modificazioni.

Art. 19 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.